

Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - ultra ed extra petita - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20718 del 13/08/2018

Vizio di ultrapetizione - Erronea interpretazione da parte del giudice di merito della domanda della parte - Sussumibilità quale error in procedendo - Esclusione.

L'interpretazione della domanda spetta al giudice del merito, per cui, ove questi abbia espressamente ritenuto che una certa domanda era stata avanzata ed era compresa nel "thema decidendum", tale statuizione, ancorché erronea, non può essere direttamente censurata per ultrapetizione, atteso che, avendo comunque il giudice svolto una motivazione sul punto, dimostrando come una certa questione debba ritenersi ricompresa tra quelle da decidere, il difetto di ultrapetizione non è logicamente verificabile prima di avere accertato che quella medesima motivazione sia erronea. In tal caso, il dedotto errore del giudice non si configura come "error in procedendo", ma attiene al momento logico relativo all'accertamento in concreto della volontà della parte.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20718 del 13/08/2018